Spedizione in abbonamento postale

Anno 99° — Numero 172

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA   Roma - Venerdì, 18 luglio 1958   SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI - TEL. 550-139 551-236 551 554
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO DELLO STATO-LIBRERIA DELLO STATO-PIAZZA G. VERDI 10, ROMA-TEL. 841-089 848-184 841-737 850-144

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI
In ITALIA Abbonamento annuo L 10.020 - Semestrale L. 5520
Trimestrale L 3010 - Un fascicolo L 50
All'ESTERO il doppio dei prezzi per l'Italia

ALLA PARTE SECONDA (Foglio delle inserzioni)
In ITALIA Abbonamento annuo L 10.020 - Semestrale L. 5520
Trimestrale L 3010 - Un fascicolo L 50
All'ESTERO il doppio dei prezzi per l'Italia.

I fascicoli disguidati devono essere richiesti entro 30 giorni dalla data di pubblicazione

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 1/2640 intestato all'Istituto Poligrafico dello Stato Libreria dello Stato — Roma

Per gli annunzi da inserire nella "Gazzetta Ufficiale,, veggansi le norme riportate nella testata della parte seconda

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso le Agenzie della Libreria dello Stato in ROMA, via XX Settembre (Palazzo del Ministero delle Finanze); via del Tritone n. 61/A-61/B; in MILANO, Galleria Vittorio Emanuele n. 3; in NAPOLI, via Chiaia n. 5; in FIRENZE, via Cavour n. 46/r e presso le Librerie depositarie di tutti i Capoluoghi di Provincia.

Le inserzioni nella parte II della «Gazzetta Ufficiale» si ricevono in Roma presso la Libreria dello Stato (Ufficio Inserzioni – via XX Settembre – Palazzo del Ministero delle Finanze). Le Agenzie della Libreria dello Stato in: Milano, Napoli e Firenze, possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano ed accompagnati dal relativo importo.

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

CONCORSI ED ESAMI

LEGGI E DECRETI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 5 giugno 1958.

Iscrizione nel quadro del naviglio militare dello Stato del rimorchiatore « Rizzuto ».

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Sulla proposta del Ministro per la difesa;

Decreta:

Il rimorchiatore « Rizzuto » viene iscritto, a decorrere dal 4 maggio 1958, nel quadro del naviglio militare dello Stato.

Il Ministro proponente è incaricato dell'esecuzione del presente decreto che sarà comunicato alla Corte dei conti per la registrazione.

Dato a Roma, addì 5 giugno 1958

GRONCHI

TAVIANI

Registrato alla Corte dei conti, addì 4 luglio 1958
Registro n. 22 Difesa-Marina, foglio n. 20

(3718)

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 30 giugno 1958.

Nomina dei componenti il Collegio sindacale dell'Istituto centrale per il credito a medio termine a favore delle medie e piccole industrie (Mediocredito).

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Vista la legge 25 luglio 1952, n. 949, recante provvedimenti per lo sviluppo dell'economia e l'incremento dell'occupazione;

Visto il proprio decreto 14 novembre 1956, con il quale sono stati nominati i componenti il Collegio dei sindaci dell' « Istituto centrale per il credito a medio termine a favore delle medie e piccole industrie » (Mediocredito), fino alla data del 30 aprile 1959;

Visto l'art. 3 della legge 3 dicembre 1957, n. 1196, che ha sostituito l'art. 29 della legge 25 luglio 1952, n. 949, ed ha previsto una nuova composizione del Collegio dei sindaci predetto;

Considerato che, a norma della citata disposizione, occorre provvedere alla ricostituzione del Collegio dei sindaci dell'Istituto centrale per il credito a medio termine a favore delle medie e piccole industrie (Mediocredito), per il triennio 1958-60;

Viste le designazioni pervenute;

Sulla proposta dei Ministri per il tesoro, per l'industria e commercio, per il commercio con l'estero e per le partecipazioni statali;

Decreta:

Sono nominati componenti il Collegio dei sindaci dell'Istituto centrale per il credito a medio termine a favore delle medie e piccole industrie (Mediocredito), i signori:

a) *Componenti effettivi*:

Pasquale dott. Pompilio, con funzioni di presidente, designato dal Ministro per il tesoro;

Baeli dott. Salvatore, designato dal Ministro per il tesoro;

Polidori dott. Alessandro, designato dal Ministro per l'industria e commercio;

De Paolis dott. Giovanni, designato dal Ministro per il commercio con l'estero;

Guidi dott. Mario, designato dal Ministro per le partecipazioni statali;

Rocco dott. Luigi, designato dal Consiglio generale dell'Istituto;

Matteucci dott. Renato, designato dal Consiglio generale dell'Istituto.

b) *Componenti supplenti*:

Santi dott. Pietro, designato dal Ministro per il tesoro;

Bassetti rag. Vincenzo, designato dal Consiglio generale dell'Istituto.

I predetti resteranno in carica fino all'approvazione del bilancio relativo all'esercizio 1960.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 30 giugno 1958

Il Presidente del Consiglio dei Ministri
ZOLI

Il Ministro per il tesoro
MEDICI

Il Ministro per l'industria e commercio
GAVA

Il Ministro per il commercio con l'estero
CARLI

Il Ministro per le partecipazioni statali
BO

(3790)

DECRETO MINISTERIALE 4 aprile 1958.
Concessioni di temporanea importazione.

IL MINISTRO PER LE FINANZE
D'INTESA CON
IL MINISTRO PER IL COMMERCIO CON L'ESTERO

Visto il testo delle disposizioni sulle importazioni ed esportazioni temporanee, approvate con il decreto-legge 18 dicembre 1913, n. 1453, convertito nella legge 17 aprile 1925, n. 473, e le successive modificazioni ed aggiunte;

Visto il regio decreto 6 aprile 1922, n. 547, che approva il regolamento relativo;

Visto il regio decreto-legge 27 aprile 1937, n. 2209, convertito con modifiche, nella legge 11 aprile 1938, n. 709, che modifica la procedura per le concessioni di importazione ed esportazione temporanea;

Visto il decreto Ministeriale 16 settembre 1957, registrato alla Corte dei conti, il 27 novembre 1957 (registro n. 27, foglio n. 354);

Visto il parere favorevole espresso dal Comitato consultivo per le importazioni ed esportazioni temporanee nella seduta del 25 marzo 1958;

Ricorrendo le condizioni previste dall'art. 1, secondo comma, del regio decreto-legge 27 ottobre 1937, n. 2209, convertito nella legge 11 aprile 1938, n. 709;

Decreta:

Art. 1.

E' prorogata, fino alla data controindicata, senza soluzione di continuità con quelle venute a scadere, la validità delle seguenti concessioni di temporanea importazione, prorogate per ultimo con il decreto Ministeriale 16 settembre 1957, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 2 del 3 gennaio 1958:

	CONCESSIONE DA PROROGARE	Data di decorrenza della proroga accordata	Data di scadenza della concessione
1	Borace, per la produzione di perborato sodico (con validità fino al 28 aprile 1958).	29 aprile 1958	28 ottobre 1958
2.	Borato di sodio naturale (borace greggio), per la fabbricazione di borace (con validità fino al 28 aprile 1958)	29 aprile 1958	28 ottobre 1958
3	Burro di cacao, ottenuto dalla spremitura di cacao in grani temporaneamente importato ai sensi della legge 25 maggio 1954, n 291, per la fabbricazione di cioccolato (con validita fino al 28 aprile 1958).	29 aprile 1958	28 ottobre 1958
4	Paprika, pimento, semi di senape, polvere di chili e semi di sedano, per essere classificati, eventualmente tagliati e macinati, assortiti e riconfezionati (con validità fino al 19 aprile 1958)	20 aprile 1958	19 ottobre 1958
5	Celluloide greggia in massa, tubi, bacchette, lastre e fogli, per la fabbricazione di bottoni, pettini, forcelle da testa e altri lavori (con validità fino al 28 aprile 1958).	29 aprile 1958	28 ottobre 1958
6	Cloruro di etile e bromuro di etilene, per la fabbricazione di etilfluido, miscela al piombo tetraetile (con validità fino al 6 aprile 1958).	7 aprile 1958	6 ottobre 1958
7.	Filati di cotone, di titolo pari o superiore a 75 000 metri per mezzo chilogrammo, per la fabbricazione di tessuto di puro cotone tipo popeline finissimo (con validità fino al 20 aprile 1958).	21 aprile 1958	20 ottobre 1958
8	Internegativi (secondi negativi ricavati con procedimenti speciali per la stampa di copie a colori di film), con o senza copia guida positiva originale per ciascun film e per ciascun tipo di formato di edizione del film stesso, occorrenti alla stampa delle copie di film dei quali sia stata già importata a titolo definitivo la copia di lavorazione (con validità fino al 10 aprile 1958).	11 aprile 1958	10 ottobre 1958
9	Lana pettinata, per essere tinta per conto di committenti esteri (con validità fino al 25 aprile 1958).	26 aprile 1958	25 ottobre 1958
10	Legno in tronchi, squadrato o segato per il lungo, per essere segato e/o piallato (con validità fino al 10 aprile 1958)	11 aprile 1958	10 ottobre 1958
11	Oggetti in genere, per essere ramati, cromati, nichelati, o altrimenti rivestiti di metallo (con validità fino al 30 aprile 1958).	1° maggio 1958	30 ottobre 1958
12	Pellicola vergine negativa sia a colori, sia in bianco e nero, e nastro magnetico, per la ripresa di film (con validità fino al 6 aprile 1958).	7 aprile 1958	6 ottobre 1958
13	Smalti vitrei, in graniglia e in polvere, per la fabbricazione di articoli di ferro e di acciaio smaltati (con validità fino al 13 aprile 1958).	14 aprile 1958	13 ottobre 1958
14	Tessuti a maglia di nylon e tessuti a maglia di rayon, anche misti con altre fibre tessili, per la confezione di guanti (con validità fino al 28 aprile 1958).	29 aprile 1958	28 ottobre 1958

Art. 2.

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 4 aprile 1958

Il Ministro per le finanze
ANDREOTTI

Il Ministro per il commercio con l'estero
CARLI

Registrato alla Corte dei conti, addì 9 giugno 1958
Registro n. 15 Finanze, foglio n. 202. — BENNATI

(3788)

DECRETO MINISTERIALE 29 aprile 1958

Concessione di contributo dello Stato al comune di Asti per la costruzione del nuovo Palazzo di giustizia.

IL GUARDASIGILLI
MINISTRO PER LA GRAZIA E GIUSTIZIA
DI CONCERTO CON
I MINISTRI PER L'INTERNO E PER IL TESORO

Viste le deliberazioni consiliari 26 gennaio 1957, n. 12, 28 settembre 1957, n. 129 e 130 del comune di Asti;

Vista la decisione 15 ottobre 1957, n. 125127, della Giunta provinciale amministrativa di Asti che approva la deliberazione comunale di assunzione di mutuo con la Cassa di risparmio della stessa città per la costruzione del Palazzo di giustizia;

Visto il progetto, il preventivo di spesa e gli atti allegati;

Viste le leggi 25 giugno 1956, n. 702, e 15 febbraio 1957, n. 26;

Ritenuta la necessità che sia costruito un nuovo edificio da destinare a sede degli uffici giudiziari di Asti;

Decreta:

Art. 1.

Il comune di Asti è autorizzato, per eseguire la costruzione di un nuovo edificio destinato a sede dei propri uffici giudiziari, secondo il progetto definitivo presentato e approvato, a firma dell'arch. Angelo Borgo, a cedere alla Cassa di risparmio di Asti, per la durata di anni venti ed a partire dall'esercizio finanziario 1958-59, parte (L. 3.000 000) del contributo che lo Stato gli corrisponde annualmente a termini della legge 24 aprile 1941, n. 392, modificata dall'art. 5 della legge 2 luglio 1952, n. 703, per il servizio dei locali e dei mobili degli uffici giudiziari.

Art. 2.

Per l'esecuzione dell'opera sopra indicata il predetto Comune è autorizzato a contrarre un mutuo con la Cassa di risparmio di Asti, nei limiti di L. 154.000.000, applicandosi al mutuo stesso le norme di cui agli ultimi tre commi dell'art. 11 della legge 3 agosto 1949, n. 589.

Art. 3.

Allo stesso scopo al Comune predetto è concesso un contributo integrativo, da prelevarsi sulla somma annua stanziata nel bilancio del Ministero di grazia e giustizia a termini dell'art. 1 della legge 15 febbraio 1957, n. 26, nella misura di L. 6.000.000 annue e per la durata di anni venti a partire dall'esercizio finanziario 1957-58.

Roma, addì 29 aprile 1958

Il Ministro per la grazia e giustizia
GONELLA

Il Ministro per l'interno
TAMBRONI

Il Ministro per il tesoro
MEDICI

Registrato alla Corte dei conti, addì 8 luglio 1958
Registro n. 1 Grazia e giustizia, foglio n. 232 — BOVIO

(3789)

DECRETO MINISTERIALE 26 maggio 1958.

Caratteristiche tecniche e termini di validità e di cambio del francobollo celebrativo del centenario della prima apparizione della SS. Vergine a Lourdes.

IL MINISTRO
PER LE POSTE E LE TELECOMUNICAZIONI
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto l'art. 21 del Codice postale e delle telecomunicazioni, approvato con il regio decreto 27 febbraio 1936, n. 645;

Visto l'art. 239 del regolamento per i servizi postali (titolo preliminare e parte prima), approvato con il regio decreto 18 aprile 1940, n. 689;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 2 aprile 1958, n. 489, con il quale è stata autorizzata l'emissione di un francobollo celebrativo del centenario della prima apparizione della SS. Vergine a Lourdes;

Decreta:

Art. 1.

Il francobollo celebrativo del centenario della prima apparizione della SS. Vergine a Lourdes, emesso nei valori da L. 15 e L. 60, è stampato in calcografia, su carta bianca, liscia, filigranata. La filigrana in chiaro è costituita da piccole stelle a cinque punte disposte su tutta la superficie del foglio francobolli. La perforatura è formata da n. 14 dentelli su due centimetri. Il formato carta del francobollo è di mm. 24×40; il formato stampa è di mm. 21×37.

La vignetta, unica per i due valori, è così costituita: una cornicetta rettangolare lineare, racchiude a sinistra in primo piano la riproduzione di una parte della colonna con la Madonna dell'Immacolata Concezione posta a piazza di Spagna in Roma; a destra, in basso, appare sullo sfondo del cielo la facciata della Basilica di Lourdes; in alto a destra vi sono, disposte in due righe, la leggenda e le annualità: « Lourdes - 1858 - 1958 » in carattere pieno su campo bianco; in basso, in un rettangolino a tratteggio finissimo incrociato, spicca la leggenda in carattere chiaro « Poste Italiane ».

Il valore da L. 15 è stampato in colore rosso porpora, quello da L. 60 in blù acciaio.

Art. 2.

I due valori del francobollo di cui all'art. 1 del presente decreto saranno validi agli effetti postali a tutto il 31 dicembre 1959 e verranno ammessi al cambio, purchè non sciupati nè perforati, a tutto il 30 giugno 1960.

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 26 maggio 1958

Il Ministro per le poste e le telecomunicazioni
MATTARELLA

Il Ministro per il tesoro
MEDICI

Registrato alla Corte dei conti, addì 21 giugno 1958
Registro n. 36 Ufficio riscontro poste, foglio n. 316 — SIGNORETTI

(3792)

DECRETO MINISTERIALE 24 giugno 1958.

Modificazione dello statuto dell'Istituto di credito per il finanziamento a medio termine alle medie e piccole industrie del Piemonte e della Valle d'Aosta, ente di diritto pubblico con sede in Torino.

IL MINISTRO PER IL TESORO
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER L'INDUSTRIA E COMMERCIO

Vista la legge 22 giugno 1950, n. 445;

Visti il regio decreto legge 12 marzo 1936, n. 375, e le successive modificazioni ed integrazioni, nonchè i decreti legislativi 17 luglio 1947, n. 691 e 20 gennaio 1948, n. 10, e la legge 22 dicembre 1956, n. 1589;

Visto lo statuto dell'Istituto di credito per il finanziamento a medio termine alle medie e piccole industrie del Piemonte e della Valle d'Aosta, ente di diritto pubblico con sede in Torino, approvato con proprio decreto 26 maggio 1952 e modificato con propri decreti 17 luglio 1954, 28 giugno 1956 e 12 novembre 1957;

Viste le deliberazioni assunte dall'assemblea straordinaria degli enti partecipanti al predetto Istituto nell'adunanza del 24 aprile 1958;

Sentito il Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio;

Decreta:

L'art. 5, primo comma, dello statuto dell'Istituto di credito per il finanziamento a medio termine alle medie e piccole industrie del Piemonte e della Valle d'Aosta, ente di diritto pubblico con sede in Torino, è modificato come in appresso:

Art. 5, primo comma. — « Il fondo di dotazione dello Istituto è di L. 765.000.000 (lire settecentosessantacinquemilioni) ed è costituito da quote di partecipazione nominative ed indivisibili di L. 5.000.000 (lire cinque milioni) ciascuna ».

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 24 giugno 1958

Il Ministro per il tesoro
MEDICI

Il Ministro per l'industria e commercio
GAVA

(3735)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
ALTO COMMISSARIATO PER L'IGIENE E LA SANITÀ PUBBLICA

Autorizzazione all'Ospedale « Vittorio Emanuele II » di Caltanissetta ad istituire una Scuola per infermiere ed infermieri generici.

Con decreto in data 30 giugno 1958, n. 330/211, dell'Alto Commissario per l'igiene e la sanità pubblica, di concerto con il Ministro per la pubblica istruzione, l'Ospedale « Vittorio Emanuele II » di Caltanissetta viene autorizzato, ad istituire in base alla legge 29 ottobre 1954, n. 1046, una Scuola per infermiere ed infermieri generici, con sede presso l'Ospedale medesimo.

(3741)

MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

Trasferimento di notai

Con decreto Ministeriale del 12 luglio 1958:

Foglia Luigi Uriele, notaio residente nel comune di Rionero in Vulture, distretto notarile di Melfi, è trasferito nel comune di Solofra, distretto notarile di Avellino,

Tassoni Oreste, notaio residente nel comune di Poviglio, distretto notarile di Reggio nell'Emilia, è trasferito nel comune di Castellarano, stesso distretto,

Alcini Francesco, notaio residente nel comune di Chieti, è trasferito nel comune di Umbertide, distretto notarile di Perugia,

Rossi Ruggero, notaio residente nel comune di Villa Santa Maria, distretto notarile di Lanciano, è trasferito nel comune di Monte San Giovanni Campano, distretto notarile di Frosinone,

Foletti Pietro, notaio residente nel comune di Sospiro, distretto notarile di Cremona, è trasferito nel comune di Cremona,

Schifini Vincenzo, notaio residente nel comune di Torre del Greco, distretto notarile di Napoli, è trasferito nel comune di San Benedetto del Tronto, distretto notarile di Ascoli Piceno,

Bosisio Modesto, notaio residente nel comune di Barzanò, distretto notarile di Como, è trasferito nel comune di Merate, stesso distretto;

Gualtieri Antonio, notaio residente nel comune di San Vito sul Ionio, distretto notarile di Catanzaro, è trasferito nel comune di Chiaravalle Centrale, stesso distretto;

Italia Luigino, notaio residente nel comune di Serino, distretto notarile di Avellino, è trasferito nel comune di Atripalda, stesso distretto,

Spinelli Giovanni, notaio residente nel comune di Sassano, distretto notarile di Lagonegro, è trasferito nel comune di Sala Consilina, stesso distretto,

Anselmi Anselmo, notaio residente nel comune di Arenzano, distretto notarile di Genova, è trasferito nel comune di Genova,

Chiesa Albino, notaio residente nel comune di Sergnano, distretto notarile di Cremona, è trasferito nel comune di Lodi, distretto notarile di Milano,

Gesuè Giovanna, notaio residente nel comune di Lecco, distretto notarile di Como, è trasferito nel comune di Lumo, distretto notarile di Milano.

(3757)

Esito di ricorso

Con decreto del Presidente della Repubblica in data 11 giugno 1958, registrato alla Corte dei conti l'8 luglio 1958, registro n. 1, foglio n. 235, è stato respinto il ricorso straordinario proposto il 9 novembre 1957 da De Simone Pietro, aiutante di 1ª classe nell'Archivio notarile di Lucera, avverso il provvedimento 15 maggio 1957, n. 917g/6302, del Ministero di grazia e giustizia.

(3740)

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Diffide per smarrimento di diplomi di laurea

Il dott. Alberto Calzolari nato a Prato (Firenze) il 9 novembre 1909, ha dichiarato di avere smarrito il proprio diploma di laurea in economia e commercio rilasciatogli dalla Università di Firenze in data 11 novembre 1937, a seguito degli esami conclusivi del relativo corso di laurea da lui sostenuti nell'anno accademico 1936 37.

Se ne dà notizia ai sensi dell'art. 50 del regio decreto 4 giugno 1938, n 1269, diffidando gli eventuali possessori del diploma smarrito a consegnarlo alla Università di Firenze

(3562)

La dottoressa Maria Nanni, nata a Caramanico (Pescara) il 12 marzo 1914, ha dichiarato di avere smarrito i propri diplomi di laurea in chimica ed in farmacia rilasciatile dalla Università di Bologna rispettivamente in data 30 novembre 1936 e 4 marzo 1938, a seguito degli esami conclusivi dei relativi corsi di laurea da lei sostenuti negli anni accademici 1935-36 e 1936 37.

Se ne dà notizia ai sensi dell'art 50 del regio decreto 4 giugno 1938, n 1269, diffidando gli eventuali possessori dei diplomi smarriti a consegnarli alla Università di Bologna

(3598)

La dott ssa Nera Visalli, nata a Livorno il 23 maggio 1903, ha dichiarato di avere smarrito il proprio diploma di laurea in matematica rilasciatole dalla Università di Pisa in data 15 novembre 1928, a seguito degli esami conclusivi del relativo corso da lei sostenuti nell'anno accademico 1927-28

Se ne dà notizia ai sensi dell'art 50 del regio decreto 4 giugno 1938, n. 1269, diffidando gli eventuali possessori del diploma smarrito a consegnarlo alla Università di Pisa.

(3633)

Diffide per smarrimento di diplomi originali di laurea

Il dott Carlo Masciocchi, nato a Milano il 7 novembre 1931, ha dichiarato di avere smarrito il proprio diploma originale di laurea in medicina e chirurgia rilasciatogli dalla Università di Pavia il 30 aprile 1957, seguito degli esami conclusivi del relativo corso da lui sostenuti nell'anno accademico 1955 56

Se ne dà notizia ai sensi dell'art 50 del regio decreto 4 giugno 1938, n 1269, diffidando gli eventuali possessori del diploma smarrito a consegnarlo alla Università di Pavia.

(3723)

Il dott. Enrico Amosso, nato a Biella il 12 febbraio 1922, ha dichiarato di avere smarrito il proprio diploma originale di laurea in medicina e chirurgia rilasciatogli dalla Università di Genova in data 1° giugno 1948 a seguito degli esami conclusivi del relativo corso da lui sostenuti nell'anno accademico 1945-46.

Se ne dà notizia ai sensi dell'art 50 del regio decreto 4 giugno 1938, n 1269, diffidando gli eventuali possessori del diploma smarrito a consegnarlo alla Università di Genova

(3599)

Diffida per smarrimento di certificato di abilitazione provvisoria

Il dott Giuseppe Fronzoni, nato a Castiglione dei Pepoli (Bologna) il 5 luglio 1930, ha dichiarato di avere smarrito il proprio certificato di abilitazione provvisoria all'esercizio della professione di dottore commercialista rilasciatogli dalla Università di Napoli il 23 marzo 1958, a seguito degli esami conclusivi del relativo corso di laurea da lui sostenuti nell'anno accademico 1952-53

Se ne dà notizia ai sensi degli articoli 50 e 71 del regio decreto 4 giugno 1938, n 1269, diffidando gli eventuali possessori del certificato smarrito a consegnarlo alla Università di Napoli.

(3759)

Diffida per smarrimento di certificato sostitutivo di diploma di laurea

La dott ssa Realina Morelli, nata a Lecce il 25 gennaio 1920, ha dichiarato di avere smarrito il proprio certificato sostitutivo del diploma di laurea in lettere, rilasciatole dalla Università di Roma in data 6 settembre 1947 a seguito degli esami conclusivi del relativo corso da lei sostenuti nell'anno accademico 1943 44.

Se ne da notizia ai sensi dell'art 50 del regio decreto 4 giugno 1938, n 1269, diffidando gli eventuali possessori del certificato smarrito a consegnarlo alla Università di Roma.

(3596)

Esito di ricorsi

Con decreto del Presidente della Repubblica dato a Roma addì 15 aprile 1958, registrato alla Corte dei conti addì 12 giugno 1958, registro n 39 Pubblica istruzione, foglio n 204, il ricorso straordinario prodotto dal sig Giacinto Vincenzo il 29 aprile 1955 contro il Ministero della pubblica istruzione avverso il provvedimento 18 settembre 1954 di revoca della nomina ad insegnante tecnico pratico nei corsi secondari di avviamento professionale a tipo agrario, è stato dichiarato irricevibile

(3600)

Con decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1957, registrato alla Corte dei conti il 16 aprile 1958, registro n 25, foglio n 275, è stato dichiarato inammissibile il ricorso straordinario prodotto dall insegnante non di ruolo ing Gallina Vincenzo, avverso una decisione della Commissione provinciale per i ricorsi in materia d'incarichi e supplenze, decisione comunicata al ricorrente in data 23 settembre 1953, dal provveditore agli studi di Ravenna.

(3721)

Con decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1957, registrato alla Corte dei conti il 16 aprile 1958, registro n 25, foglio n 276, è stato respinto il ricorso straordinario prodotto dagli insegnanti non di ruolo prof Grandolini Arnaldo e Gioia Emilio, avverso il provvedimento in data 14 novembre 1950, con il quale il preside dell'Istituto tecnico commerciale e per geometri di Perugia attribuiva ai ricorrenti il trattamento economico dei professori di ruolo *B*, anziche quello previsto per i professori di ruolo *A*.

(3722)

MINISTERO DELL'INTERNO

Autorizzazione ad accettare il lascito Borsari Dolores da parte della Sezione provinciale dell'E.N.P.A., di Bologna

Con decreto Ministeriale in data 10 giugno 1958, numero 10/14524/10089 G 13, la Sezione provinciale di Bologna del l'Ente Nazionale Protezione Animali è autorizzata ad accettare il lascito disposto in suo favore dalla defunta signora Borsari Dolores, con testamento olografo pubblicato in data 24 giugno 1957 dal notaio Rocca dott Agostino da Carpi e registrato all'Ufficio atti pubblici di Carpi il 1° luglio 1957, n 40, vol 82 mod 1, consistente nella metà dei beni mobili ed immobili della defunta.

(3750)

MINISTERO DELL'INDUSTRIA E DEL COMMERCIO

Deformazione di marchi d'identificazione per metalli preziosi

Si comunica che sono stati deformati i marchi di identificazione per metalli preziosi della cessata ditta Polazzini Giuseppe, già esercente in Firenze, via A. Squarcialupi, 17.

Tali marchi erano contrassegnati col n 248 FI.

(3614)

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

RIFORMA FONDIARIA

Determinazione delle indennità dovute per i terreni espropriati in applicazione delle leggi di riforma fondiaria

Ente Maremma tosco laziale e del territorio del Fucino

L'indennità di espropriazione, dovuta ai sensi della legge 15 marzo 1956, n. 156, per i terreni siti in agro del comune di Montalto di Castro (Viterbo), di complessivi ettari 111 92 91, espropriati in forza del decreto Presidenziale 28 dicembre 1952, n. 4100 (pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 18 del 23 gennaio 1953, supplemento ordinario n. 3) nei confronti della ditta PERUZZI Pietro Paolo fu Andrea e trasferiti all'Ente per la colonizzazione della Maremma tosco-laziale e del territorio del Fucino è determinata in L. 9 710 099,80 (lire novemilionisettecentodiecimilanovantanove e cent 80), salvo definitivo provvedimento ai sensi dell'art. 5, comma terzo, della legge 15 marzo 1956, n 156.

Detta indennità viene corrisposta al netto dell'importo di L. 7.344 049, già liquidato con decreto Presidenziale 30 ottobre 1954, pubblicato per estratto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 19 del 25 gennaio 1955

I relativi interessi di cui all'art. 6 della citata legge n 156, decorrono dal 27 agosto 1953.

Decorsi venti giorni dalla data della presente pubblicazione senza opposizioni per la rettifica di eventuali errori materiali, verrà emanato il provvedimento definitivo da pubblicarsi, per estratto, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

L'indennità di espropriazione, dovuta ai sensi della legge 15 marzo 1956, n 156, per i terreni siti in agro del comune di Montalto di Castro (Viterbo), di complessivi ettari 89 55 68, espropriati in forza del decreto Presidenziale 28 dicembre 1952, n. 4101 (pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 18 del 23 gennaio 1953, supplemento ordinario n 3) nei confronti della ditta PERUZZI Salvatore fu Andrea e trasferiti all'Ente per la colonizzazione della Maremma tosco-laziale e del territorio del Fucino è determinata in L 9 410 596,95 (lire novemilioniquattrocentodiecimilacinquecentonovantasei e centesimi 95), salvo definitivo provvedimento ai sensi dell'art. 5, comma terzo, della legge 15 marzo 1956, n. 156,

Detta indennità viene corrisposta al netto dell'importo di L. 7.192 009, già liquidato con decreto Presidenziale 30 ottobre 1954, pubblicato per estratto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 134 del 13 giugno 1955.

I relativi interessi, di cui all'art. 6 della citata legge n. 156, decorrono dal 27 agosto 1953.

Decorsi venti giorni dalla data della presente pubblicazione senza opposizioni per la rettifica di eventuali errori materiali, verrà emanato il provvedimento definitivo da pubblicarsi, per estratto, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

(3623)

L'indennità di espropriazione, dovuta ai sensi della legge 15 marzo 1956, n. 156, per i terreni siti in agro del comune di Manciano (Grosseto), di complessivi ettari 25 73 88, espropriati in forza del decreto Presidenziale 27 dicembre 1952, n 3836 (pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 16 del 21 gennaio 1953, supplemento ordinario n 3) nei confronti della ditta RICCI Tito Vezio fu Ulderigo e trasferiti all'Ente per la colonizzazione della Maremma tosco-laziale e del territorio del Fucino è determinata in L. 1 150 978 (lire unmilionecentocinquantamilanovecentosettantotto), salvo definitivo provvedimento ai sensi dell'art. 5, comma terzo, della legge 15 marzo 1956, n. 156.

Detta indennità viene corrisposta al netto dell'importo di L. 895 357, già liquidato con decreto Presidenziale 4 febbraio 1955, pubblicato per estratto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 97 del 28 aprile 1955.

I relativi interessi, di cui all'art. 6 della citata legge n. 156, decorrono dal 3 settembre 1953.

Decorsi venti giorni dalla data della presente pubblicazione senza opposizioni per la rettifica di eventuali errori materiali, verrà emanato il provvedimento definitivo da pubblicarsi, per estratto, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

L'indennità di espropriazione, dovuta ai sensi della legge 15 marzo 1956, n 156, per i terreni siti in agro del comune di Manciano (Grosseto), di complessivi ettari 41 88 24, espropriati in forza del decreto Presidenziale 29 novembre 1952, n 2810 (pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n 8 del 12 gennaio 1953, supplemento ordinario n 2) nei confronti della ditta RICCI Tito Vezio fu Ulderigo e trasferiti all Ente per la colonizzazione della Maremma tosco laziale e del territorio del Fucino e determinata in L 2.301 957 (lire duemilionitrecentounomilanovecentocinquantasette), salvo definitivo provvedimento ai sensi dell'art 5, comma terzo, della legge 15 marzo 1956 n 156

Detta indennità viene corrisposta al netto dell'importo di L. 1 531 369, già liquidato con decreto Presidenziale 4 febbraio 1955, pubblicato per estratto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n 97 del 28 aprile 1955

I relativi interessi, di cui all art 6 della citata legge n 156, decorrono dal 3 settembre 1953

Decorsi venti giorni dalla data della presente pubblicazione senza opposizioni per la rettifica di eventuali errori materiali, verra emanato il provvedimento definitivo da pubblicarsi, per estratto, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

L'indennità di espropriazione, dovuta ai sensi della legge 15 marzo 1956, n. 156, per i terreni siti in agro del comune di Roma (Roma), di complessivi ettari 96 85 00, espropriati in forza del decreto Presidenziale 29 novembre 1952, n 2860 (pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n 8 del 12 gennaio 1953, supplemento ordinario n 4) nei confronti della ditta SILI Domenico fu Domenico e trasferiti all Ente per la colonizzazione della Maremma tosco-laziale e del territorio del Fucino e determinata in L 11 005 561,95 (lire undicimilionicinquemilacinquecentosessantuno e cent 95), salvo definitivo provvedimento ai sensi dell'art 5, comma terzo, della legge 15 marzo 1956, n 156

Detta indennità viene corrisposta al netto dell importo di L 10 514 901, già liquidato con decreto Presidenziale 16 ottobre 1954, pubblicato per estratto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n 14 del 19 gennaio 1955

I relativi interessi, di cui all art 6 della citata legge n 156, decorrono dal 1° settembre 1953

Decorsi venti giorni dalla data della presente pubblicazione senza opposizioni per la rettifica di eventuali errori materiali, verra emanato il provvedimento definitivo da pubblicarsi, per estratto, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

(3624)

L'indennità di espropriazione, dovuta ai sensi della legge 15 marzo 1956, n 156, per i terreni siti in agro del comune di Montalto di Castro (Viterbo), di complessivi ettari 27 07 33, espropriati in forza del decreto Presidenziale 26 ottobre 1952, n 1866 (pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n 285 del 9 dicembre 1952, supplemento ordinario) nei confronti della ditta BRAVETTI Tommaso fu Carlo e trasferiti all'Ente per la colonizzazione della Maremma tosco laziale e del territorio del Fucino è determinata in L 3 391 963 (lire tremilionitrecentonovantunomilanovecentosessantatre), salvo definitivo provvedimento ai sensi dell art 5, comma terzo, della legge 15 marzo 1956, n 156

Detta indennità viene corrisposta al netto dell'importo di L 3 226 603, già liquidato con decreto Presidenziale 30 agosto 1954, pubblicato per estratto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n 284 dell'11 dicembre 1954

I relativi interessi, di cui all art 6 della citata legge n 156, decorrono dal 12 gennaio 1953

Decorsi venti giorni dalla data della presente pubblicazione senza opposizione per la rettifica di eventuali errori materiali, verra emanato il provvedimento definitivo da pubblicarsi, per estratto, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana

L'indennità di espropriazione, dovuta ai sensi della legge 15 marzo 1956, n 156, per i terreni siti in agro del comune di Viterbo (Viterbo), di complessivi ettari 30 44 91, espropriati in forza del decreto Presidenziale 26 ottobre 1952, n 1910 (pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n 287 dell 11 dicembre 1952, supplemento ordinario) nei confronti della ditta DELLE MONACHE Salvatore fu Camillo e trasferiti all Ente per la colonizzazione della Maremma tosco laziale e del territorio del Fucino è determinata in L 5 052 302,10 (lire cinquemilionicinquantaduemilatrecentodue e cent 10), salvo definitivo provvedimento ai sensi dell'art 5, comma terzo, della legge 15 marzo 1956, n 156.

Detta indennità viene corrisposta al netto dell'importo di L. 1 852 999 già liquidato con decreto Presidenziale 16 ottobre 1954, pubblicato per estratto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n 14 del 19 gennaio 1955

I relativi interessi, di cui all art 6 della citata legge n 156, decorrono dal 15 gennaio 1953.

Decorsi venti giorni dalla data della presente pubblicazione senza opposizione per la rettifica di eventuali errori materiali, verrà emanato il provvedimento definitivo da pubblicarsi, per estratto, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

L'indennità di espropriazione, dovuta ai sensi della legge 15 marzo 1956, n 156, per i terreni siti in agro del comune di Tuscania (Viterbo), di complessivi ettari 23 37 10, espropriati in forza del decreto Presidenziale 6 settembre 1952, n 1412 (pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n 265 del 15 novembre 1952, supplemento ordinario), nei confronti della ditta FANI-CIOTTI Mario fu Girolamo e trasferiti all Ente per la colonizzazione della Maremma tosco-laziale e del territorio del Fucino e determinata in L 1 545 534,45 (lire unmilionecinquecentoquarantacinquemilacinquecentotrentaquattro e centesimi 45), salvo definitivo provvedimento ai sensi dell art. 5, comma terzo, della legge 15 marzo 1956, n 156

Detta indennità viene corrisposta al netto dell'importo di L 954 353, già liquidato con decreto Presidenziale 21 giugno 1955, pubblicato per estratto nella *Gazzetta Ufficiale* n. 212 del 14 settembre 1955.

I relativi interessi, di cui all'art 6 della citata legge n 156, decorrono dal 4 dicembre 1952.

Decorsi venti giorni dalla data della presente pubblicazione senza opposizione per la rettifica di eventuali errori materiali, verrà emanato il provvedimento definitivo da pubblicarsi, per estratto, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

(3622)

MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI

Modifiche allo statuto dell'Istituto autonomo per le case popolari della provincia di Venezia

Con decreto del Ministro per i lavori pubblici n 6662 del 5 luglio 1958, sono state approvate le modifiche apportate agli articoli 4, 6, 9, 11, 13, 16, 18 e 26 dello statuto dell'Istituto autonomo per le case popolari della provincia di Venezia.

(3617)

MINISTERO DEI TRASPORTI

Esito di ricorso

Con decreto del Presidente della Repubblica in data 20 maggio 1958, registrato alla Corte dei conti il 25 giugno 1958, registro n 72 bilancio Trasporti, foglio n 329, su conforme parere del Consiglio di Stato, è stato dichiarato inammissibile il ricorso straordinario al Capo dello Stato prodotto in data 7 novembre 1956 dalla Società Romana per le Ferrovie del Nord avverso il provvedimento dell'Ispettorato compartimentale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione per il Lazio n 136 in data 15 maggio 1956, con il quale veniva negata alla Società ricorrente ed accordata alla ditta Giuseppe Aballe la concessione dell autolinea Sant Oreste-Roma.

(3758)

MINISTERO DELLE POSTE E DELLE TELECOMUNICAZIONI

Istituzione di servizio fonotelegrafico

Si partecipa che in data 4 luglio 1957 è stato attivato il servizio fonotelegrafico presso l agenzia postale di Manocalzati (Avellino).

(3603)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

Diffida per smarrimento di ricevute di titoli del Debito pubblico

(3ª *pubblicazione*) Elenco n. 22.

Si notifica che è stato denunziato lo smarrimento delle sottoindicate ricevute relative a titoli di Debito pubblico presentati per operazioni:

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 176 — Data: 24 febbraio 1949 — Ufficio che rilasciò la ricevuta. Tesoreria provinciale di Cosenza — Intestazione: Ferrari Ettore fu Giuseppe — Titoli del Debito pubblico: nominativi 2 — Capitale L. 800.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 90 — Data 22 gennaio 1957 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Ufficio provinciale del Tesoro di Catania — Intestazione: Galizia Giosuè fu Antonino — Titoli del Debito pubblico: al portatore 13 — Capitale L. 91.500.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 220 — Data: 24 giugno 1952 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Intendenza di finanza di Brescia — Intestazione: Andreis Modesta fu Gio. Battista — Titoli del Debito pubblico: nominativi 1 — Capitale L. 400.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 72 — Data: 22 gennaio 1954 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Intendenza di finanza di Potenza — Intestazione: Del Giudice Giovanni fu Antonio — Titoli del Debito pubblico: nominativi 1 — Rendita L. 45,50.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 880 — Data 9 agosto 1955 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Ufficio ricevimento — Intestazione: Messina Teresa fu Nicola — Titoli del Debito pubblico: nominativi 1 — Capitale L. 12.000.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 96 — Data: 26 marzo 1957 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Ufficio provinciale del Tesoro di Udine — Intestazione: Pellegrini Luigi fu Alessandro — Titoli del Debito pubblico: nominativi 3 — Capitale L. 60 000.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 2841 — Data: 11 febbraio 1958 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Ufficio ricevimento — Intestazione: Salina Magda — Titoli del Debito pubblico: al portatore 8 — Capitale 1700.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 43 — Data: 4 gennaio 1947 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Intendenza di finanza di L'Aquila — Intestazione: Aloisi Giosuè fu Pietro — Titoli del Debito pubblico: nominativi 1 — Capitale L. 7700.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 6843 — Data: 29 maggio 1952 — Ufficio che rilasciò la ricevuta Ufficio ricevimento — Intestazione: Papa Vincenzo di Salvatore — Titoli del Debito pubblico. nominativi 2 — Capitale L 3500.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 37 — Data: 23 dicembre 1957 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Ufficio provinciale del Tesoro di Campobasso — Intestazione: Morrone Giuseppe — Titoli del Debito pubblico: al portatore 14 — Capitale L 5000.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 28 — Data: 4 ottobre 1957 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Intendenza di finanza di Agrigento — Intestazione: La Rosa Antonino — Titoli del Debito pubblico nominativi 5 — Rendita L. 378

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 35 — Data: 21 settembre 1955 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Intendenza di finanza di Como — Intestazione: Molla Attilio fu Ambrogio — Titoli del Debito pubblico al portatore 9 — Capitale L 106 500.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 134 — Data: 7 novembre 1957 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Ufficio provinciale del tesoro di Firenze — Intestazione: Bertolini Antonio — Titoli del Debito pubblico. nominativi 1 — Capitale L 8500.

A termini dell'art. 230 del regolamento 19 febbraio 1911, n. 298, si diffida chiunque possa avervi interesse, che trascorso un mese dalla data della prima pubblicazione del presente avviso senza che sieno intervenute opposizioni, saranno consegnati a chi di ragione i nuovi titoli provenienti dalla eseguita operazione, senza obbligo di restituzione della relativa ricevuta, la quale rimarrà di nessun valore.

Roma, addì 18 giugno 1958

Il direttore generale: SCIPIONE

(3259)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO PORTAFOGLIO DELLO STATO

N. 161

Corso dei cambi del 17 luglio 1958 presso le sottoindicate Borse valori

VALUTE	Bologna	Firenze	Genova	Milano	Napoli	Palermo	Roma	Torino	Trieste	Venezia
$ USA	624,80	624,80	624,795	624,80	624,75	624,80	624,80	624,80	624,80	624,80
$ Can	650,60	651,50	651 —	651,625	650 —	651,45	651,50	650,40	651,37	651 —
Fr Sv lib.	145 79	145,80	145,79	145,81	145,80	145,80	145,805	145,80	145,79	145,80
Kr D	89,87	89,83	89,86	89,84	90 —	89,95	89,855	89,90	89,87	89,82
Kr N.	86,88	86,87	86,87	86,865	86,90	86,95	86,89	86,90	86,88	86,88
Kr Sv.	120,55	120,65	120,67	120,64	120 55	120,41	120,67	120,50	120,59	120,60
Fol	164,50	164,44	164,50	164,45	164,45	164,61	164,46	164,80	164,49	164,48
Fr B	12,49	12,495	12,48875	12,4975	12,50	12,50	12,4975	12,50	12,49	12,495
Fr Fr	148,10	148,10	148,15	148,13	148,05	148,12	148,16	148,10	148,07	148,10
Fr Sv acc.	142,55	142,67	142,68	142,675	142,35	142,40	142,67	142,60	142,70	142,65
Lst	1737,25	1736,625	1736,875	1736,70	1736,625	1737 —	1737,125	1737 —	1737,12	1736,90
Dm occ	148,80	148,76	148,80	148,775	148,70	148,93	148,78	148,85	148,81	148,78
Scell Aust.	24,05	24,035	24,04	24,03875	24,05	24,06	24,034	24,05	24,04	24,04

Media dei titoli del 17 luglio 1958

Titolo	
Rendita 3,50 % 1906	62,35
Id 3,50 % 1902	62,10
Id 5 % 1935	97,20
Redimibile 3,50 % 1934	83,725
Id 3,50 % (Ricostruzione)	77,725
Id 5 % (Ricostruzione)	91,70
Id 5 % (Riforma fondiaria)	87,775
Id 5 % 1936	96,975
Id 5 % (Città di Trieste)	88,975
Id 5 % (Beni Esteri)	88,85
Buoni del Tesoro 5 % (scadenza 1° aprile 1959)	101,35
Id 5 % (» 1° aprile 1960)	100 —
Id 5 % (» 1° gennaio 1961)	99,20
Id 5 % (» 1° gennaio 1962)	98,25
Id. 5 % (» 1° gennaio 1963)	98,075
Id 5 % (» 1° aprile 1964)	97,625
Id 5 % (» 1° aprile 1965)	97,65
Id. 5 % (» 1° aprile 1966)	97,875

Il Contabile del Portafoglio dello Stato. ZODDA

UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI

Cambi medi del 17 luglio 1958

Valuta	
1 Dollaro USA	624,80
1 Dollaro canadese	651,562
1 Franco svizzero lib.	145,80
1 Corona danese	89,847
1 Corona norvegese	86,877
1 Corona svedese	120,655
1 Fiorino olandese	164,455
1 Franco belga	12,497
100 Franchi francesi	148,145
1 Franco svizzero acc.	142,672
1 Lira sterlina	1736,912
1 Marco germanico	148,777
1 Scellino austriaco	24,036

COMITATO INTERMINISTERIALE PER IL CREDITO ED IL RISPARMIO

Attribuzione della gestione del patrimonio della Cassa comunale di credito agrario di Capranica (Viterbo) all'Istituto federale di credito agrario per l'Italia centrale, con sede in Roma.

IL DIRETTORE GENERALE DELLA BANCA D'ITALIA

Visti i regi decreti-legge 29 luglio 1927, n 1509 e 29 luglio 1928, n 2085, convertiti, rispettivamente, nelle leggi 5 luglio 1928, n 1760 e 20 dicembre 1928, n 3130, riguardanti l'ordinamento del credito agrario,

Visti l'art 31 del regolamento per l'esecuzione del citato regio decreto-legge 29 luglio 1927, n 1509, approvato con decreto Ministeriale 23 gennaio 1928, e le successive modificazioni ed integrazioni,

Visti il regio decreto-legge 12 marzo 1936, n 375, sulla difesa del risparmio e sulla disciplina della funzione creditizia, e le successive modificazioni ed integrazioni, nonchè i decreti legislativi 17 luglio 1947, n 691, 20 gennaio 1948, n 10, e la legge 22 dicembre 1956, n 1589,

Visto il regio decreto 11 giugno 1936, n 1067, modificato con decreto Presidenziale 19 aprile 1948, n 482;

Ritenuto che la Cassa comunale di credito agrario di Capranica (Viterbo) non possa utilmente funzionare;

Dispone:

La gestione del patrimonio della Cassa comunale di credito agrario di Capranica (Viterbo) è affidata all'Istituto federale di credito agrario per l'Italia centrale, con sede in Roma, che dovrà prendere in consegna, redigendo apposito verbale, le attività e gli atti dell'Ente anzidetto

Il presente provvedimento sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 9 luglio 1958

Il direttore generale FORMENTINI

(3738)

Estratto del verbale di nomina del presidente del Comitato di sorveglianza della Cassa rurale di prestiti di Palena (Chieti) in liquidazione coatta.

Nella riunione del 28 giugno 1958 del Comitato di sorveglianza della Cassa rurale di prestiti di Palena (Chieti) in liquidazione coatta, il cav. Raffaele Grilli è stato nominato presidente del Comitato stesso, ai sensi e per gli effetti dell'art 67 del regio decreto-legge 12 marzo 1936, n 375 e successive modificazioni.

(3695)

CONCORSI ED ESAMI

MINISTERO DELL'INDUSTRIA E DEL COMMERCIO

Concorso ad un posto di vice segretario in prova nel ruolo del personale di segreteria delle Stazioni sperimentali per l'industria (Stazione sperimentale per i combustibili in Milano).

IL MINISTRO PER L'INDUSTRIA E PER IL COMMERCIO

Visti il regio decreto 23 marzo 1940, n. 744 ed il decreto del Presidente della Repubblica 12 luglio 1949, n. 646, riguardanti l'organico della Stazione sperimentale per i combustibili, in Milano;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 giugno 1954, n 368, che detta norme per la presentazione dei documenti nei concorsi statali;

Visti il decreto del Presidente della Repubblica 2 agosto 1957, n. 678, e la legge 18 marzo 1958, n 227, contenenti nuove norme sulle documentazioni amministrative e sulla legalizzazione delle firme

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n 3, sullo statuto degli impiegati civili dello Stato;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n 686, contenente norme di esecuzione del testo unico delle disposizioni sullo statuto degli impiegati civili dello Stato,

Decreta:

Art 1.

E' indetto un concorso per esami ad un posto di vice segretario in prova nel ruolo del personale di segreteria (carriera di concetto) delle Stazioni sperimentali per l'industria (Stazione sperimentale per i combustibili, in Milano).

Art 2

Per l'ammissione al concorso sono necessari i seguenti requisiti

I) essere in possesso del diploma di ragioniere conseguito presso gli Istituti tecnici governativi (sezione commerciale)

Possono partecipare al concorso anche gli impiegati delle carriere esecutive, che non siano in possesso del prescritto titolo di studio, purchè rivestano qualifica non inferiore a quella di archivista ed abbiano il diploma di istituto di istruzione secondaria di secondo grado.

II) aver compiuto l'eta di anni 18 e non superata quella di 32

Il limite massimo di età è elevato:

1) a 37 anni di eta nei confronti:

a) di coloro che abbiano partecipato nei reparti mobilitati delle Forze armate dello Stato alle operazioni militari svoltesi nelle colonie dell'Africa orientale dal 3 ottobre 1935 al 5 maggio 1936,

b) di coloro che abbiano partecipato nei reparti delle Forze armate dello Stato, ovvero in qualità di militarizzati o assimilati, alle operazioni di guerra 1940-43 o della guerra di liberazione,

c) dei partigiani combattenti e dei cittadini deportati dal nemico posteriormente all'8 settembre 1943;

d) dei cittadini aventi il loro domicilio in territorio di confine che, in conseguenza di avvenimenti di carattere bellico o politico, siano stati costretti ad allontanarsene o non possano farvi ritorno;

e) dei profughi dell'Africa italiana di cui al decreto legislativo 26 febbraio 1948, n. 104, ed alla legge 4 marzo 1952, numero 137,

f) di coloro che appartengono alle altre categorie assimilate ai combattenti, in base alle vigenti disposizioni.

Sono esclusi dal beneficio di cui sopra coloro che abbiano riportato condanne per reati commessi durante il servizio militare, anche se per esse sia successivamente intervenuta amnistia, indulto o commutazione.

Tutti i detti limiti di età sono elevati:

g) di due anni per gli aspiranti che siano coniugati alla data in cui scade il termine di presentazione delle domande di partecipazione al concorso di cui al presente decreto,

h) di un anno per ogni figlio vivente alla data medesima.

Le elevazioni del limite massimo di età di cui alle lettere g) ed h) sono cumulabili tra di loro ed entrambe con quelle di cui alle lettere da a) ad f) purchè complessivamente non si superino i quaranta anni;

2) a 39 anni nei confronti:

i) dei combattenti ed assimilati di cui alle lettere da a) ad f) del presente articolo decorati al valore militare o promossi per merito di guerra;

l) dei capi di famiglie numerose ai sensi della legge 20 marzo 1940, n 233 e del decreto legislativo luogotenenziale 29 marzo 1945, n 267, costituite da almeno sette figli viventi, compresi tra essi anche i figli caduti in guerra;

3) a quaranta anni nei confronti:

m) di coloro che, ai sensi dell'art. 5 del decreto legislativo 12 dicembre 1947, n. 1488, abbiano riportato, per comportamento contrario al regime fascista, sanzioni penali o di polizia, ovvero siano stati deportati od internati per motivi di persecuzione razziale Detto beneficio assorbe ogni altra elevazione dei limiti di età eventualmente spettante

Per i concorrenti già colpiti dalle abrogate leggi razziali non viene computato, agli effetti dei limiti di età, il periodo intercorso fra il 5 settembre 1938 ed il 9 agosto 1944, di cui all'art. 5 del regio decreto-legge 20 gennaio 1944, n 25, fermo restando per i detti concorrenti il limite massimo di anni quaranta;

n) per gli assistenti ordinari delle Università o degli Istituti di istruzione universitaria, cessati dal servizio per ragioni di carattere non disciplinare, il limite di età è aumentato, ai termini dell'art. 17 del decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 1172, ratificato, con modificazioni, con l'articolo 1 della legge 24 giugno 1950, n 465, di un periodo pari a quello di appartenenza ai ruoli di assistente; e, nei confronti degli assistenti straordinari, volontari od incaricati, sia in attività, sia cessati per ragioni di carattere non disciplinare, di un periodo pari alla metà del servizio prestato presso l'Università od Istituto di istruzione universitaria, purchè complessivamente non si superino i quaranta anni,

4) a 45 anni, ritenendosi assorbita ogni altra elevazione spettante, nei confronti:

o) dei mutilati ed invalidi di guerra, dei mutilati ed invalidi per la lotta di liberazione, dei mutilati ed invalidi civili per fatti di guerra, dei mutilati ed invalidi per i fatti di Mogadiscio dell'11 gennaio 1948, dei mutilati ed invalidi per servizio, dei mutilati ed invalidi in occasione di azioni di terrorismo politico nei territori delle ex colonie italiane, dei mutilati ed invalidi in occasione di azioni singole o collettive aventi fini politici nelle Provincie di confine con la Jugoslavia o nei territori soggetti a detto Stato per eventi verificatisi fino al 31 dicembre 1954, e dei mutilati od invalidi in occasione dei fatti di Trieste di cui alla legge 9 agosto 1954, n 654, purchè rientrino nelle prime otto categorie, ovvero nelle voci da quattro a dieci della categoria nona o nelle voci da tre a sei della categoria decima della tabella A allegata al decreto luogotenenziale 20 maggio 1947, n 876, ovvero nelle voci quattro e da sei ad undici della tabella B allegata al regio decreto 12 luglio 1923, n. 1491, richiamato dalla legge 3 giugno 1950, n 375,

p) del personale licenziato dagli enti soppressi di cui alla legge 4 dicembre 1956, n 1404

Si prescinde dal limite massimo di età nei confronti:

q) del personale civile di ruolo e del personale civile collocato nei ruoli aggiunti in servizio nell'Amministrazione statale, a norma dell'art 200, primo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n 3;

r) dei sottufficiali dell'Esercito, della Marina e della Aeronautica che, in applicazione dei decreti legislativi del Capo provvisorio dello Stato 15 maggio 1947, n. 500 e 5 settembre 1947, n. 1220, abbiano cessato dal servizio a domanda o anche d'autorità, e che non siano stati contemporaneamente reimpiegati come civili.

I candidati che intendono beneficiare delle citate disposizioni dovranno farne espressa menzione nella domanda di ammissione al concorso.

III) essere cittadini italiani;

IV) avere il godimento dei diritti politici;

V) avere sempre tenuto buona condotta morale e civile;

VI) essere di sana e robusta costituzione, esenti da difetti o imperfezioni fisiche, a meno che queste non siano state contratte in guerra o per causa di guerra e semprechè esse non siano di impedimento all'esercizio delle funzioni cui il candidato aspira.

Art. 3.

I suddetti requisiti debbono essere posseduti alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di ammissione al concorso

Non possono essere ammessi al concorso, a norma dell'articolo 2 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n 3, coloro che siano stati esclusi dall'elettorato attivo politico e coloro che siano stati destituiti o dispensati dall'impiego presso una pubblica Amministrazione, nonchè coloro che, ai sensi dell'articolo 128, secondo comma, del citato decreto del Presidente della Repubblica n 3, siano stati dichiarati decaduti da un precedente impiego per aver prodotto, ai fini del conseguimento dell'impiego stesso, documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile.

L'esclusione dal concorso può essere disposta soltanto per difetto dei requisiti prescritti e con decreto motivato del Ministro.

Art. 4.

Le domande di ammissione al concorso, redatte su carta da bollo da L 200, debbono pervenire al Ministero dell'industria e commercio - Direzione generale affari generali - Ispettorato generale del personale (via Molise n. 2, Roma) non oltre il termine di sessanta giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

La firma apposta in calce alla domanda deve essere, sotto pena di esclusione dal concorso, autenticata da un notaio o dal segretario comunale del luogo di residenza dell'aspirante

Per i dipendenti statali è sufficiente il visto del capo dell'ufficio nel quale prestano servizio.

Nella domanda di ammissione i candidati debbono dichiarare.

a) il cognome e nome;

b) il luogo e data di nascita indicando, se abbiano superato alla data di scadenza del termine utile per la presentazione della domanda il 32° anno di età, il titolo che conferisce loro il diritto all'aumento di detto limite;

c) l'indirizzo attuale. I concorrenti hanno l'obbligo di comunicare al Ministero dell'industria e del commercio - Direzione generale affari generali - Ispettorato generale del personale (via Molise n. 2, Roma), gli eventuali cambiamenti del loro recapito.

L'Amministrazione non assume alcuna responsabilità nel caso di irreperibilità del destinatario;

d) il possesso della cittadinanza italiana;

e) il Comune ove sono iscritti nelle liste elettorali ovvero i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime,

f) le eventuali condanne penali riportate;

g) il titolo di studio;

h) la loro posizione nei riguardi degli obblighi militari,

i) di non essere stati destituiti o dispensati dall'impiego presso una pubblica Amministrazione o dichiarati decaduti per la produzione di documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile.

Art. 5.

La data di arrivo delle domande è stabilita dal bollo a data apposto dal Ministero.

Non sono ammessi al concorso quei candidati le cui domande risultino pervenute al Ministero dopo il suddetto termine, anche se presentate in tempo utile agli uffici postali o ad altro ufficio.

Art. 6.

Coloro che abbiano superato la prova orale di esame ne avranno comunicazione diretta e dovranno far pervenire al Ministero dell'industria e del commercio - Direzione generale affari generali - Ispettorato generale del personale (via Molise n 2, Roma), entro e non oltre il termine perentorio di venti giorni, i documenti comprovanti eventuali titoli di precedenza o di preferenza agli effetti della nomina al posto cui aspirano.

Il termine di venti giorni decorre dalla data dell'avvenuto ricevimento della comunicazione che sarà trasmessa in duplice esemplare, gli interessati dovranno restituire subito al Ministero una delle copie dopo avervi apposto in calce la data di ricezione e la propria firma.

Saranno considerati privi di efficacia ai fini della formazione della graduatoria i documenti che saranno presentati o perverranno dopo il termine suddetto.

I documenti necessari per le diverse categorie di candidati sono i seguenti:

a) gli ex combattenti della guerra 1915 18 dovranno presentare la dichiarazione integrativa di cui alla circolare n. 588 del 1922 del Giornale militare ufficiale, su carta da bollo da L. 100.

Coloro, invece, che furono imbarcati su navi mercantili, in sostituzione del servizio militare durante la guerra 1915-18, proveranno tale circostanza mediante esibizione di apposito certificato da rilasciarsi su carta da bollo da L. 100, dalle autorità marittime competenti,

b) gli ex legionari fiumani dovranno produrre il foglio di congedo dell'ex Governo provvisorio di Fiume e la dichiarazione di aver appartenuto alla ex milizia fiumana Tali documenti dovranno essere rilasciati dall'Ufficio stralcio della ex milizia fiumana, su carta da bollo da L. 100;

c) coloro che hanno partecipato alle operazioni militari svoltesi nelle colonie dell'Africa orientale dal 3 ottobre 1935 al 5 maggio 1936, dovranno presentare la dichiarazione integrativa da rilasciarsi per l'applicazione del regio decreto-legge 2 giugno 1936, n. 1172, ai sensi della circolare n. 427 del Giornale militare ufficiale del 1937, su carta da bollo da L. 100;

d) gli ex combattenti della guerra 1940-43, della guerra di liberazione o della lotta di liberazione, di cui ai decreti legislativi 4 marzo 1948, n. 137 e 19 marzo 1948, n. 241, ed alla legge 23 febbraio 1952, n. 93, dovranno produrre, a seconda dell'Arma o Corpo di appartenenza, la dichiarazione integrativa, provvista di marche da bollo da L. 100, di cui alla circolare n. 5000 del 1° gennaio 1953 dello Stato Maggiore dell'Esercito, o quella di cui alla circolare n. 27200 del 3 luglio 1948 dello Stato Maggiore della Marina, ovvero quella di cui alla circolare n. 202860 dell'8 luglio 1948 dello Stato Maggiore della Aeronautica.

In luogo della dichiarazione integrativa di cui alla citata circolare n. 5000 dello Stato Maggiore dell'Esercito, i partigiani combattenti, riconosciuti ai sensi del decreto legislativo luogotenenziale 21 agosto 1945, n 518, e coloro che abbiano partecipato ad operazioni della guerra di liberazione nelle formazioni non regolari, di cui al decreto legislativo 19 marzo 1948, n. 241, potranno presentare rispettivamente la dichiarazione loro rilasciata dalle competenti Commissioni locali o dalla apposita Commissione costituita presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri

I militari o militarizzati prigionieri delle Nazioni Unite dovranno presentare la notificazione che dovrà essere rilasciata dal competente distretto militare;

e) i reduci dalla deportazione o dall'internamento presenteranno apposita attestazione, su carta da bollo da L 100, rilasciata dal prefetto della Provincia nel cui territorio il candidato ha la sua residenza, ai sensi dell'art 8 del decreto legislativo luogotenenziale 14 febbraio 1946, n. 27;

f) i mutilati e gli invalidi della guerra 1915-18 o per i fatti d'arme verificatisi dal 16 gennaio 1935 in Africa orientale, o in dipendenza della guerra 1940-43 o della guerra di liberazione o della lotta di liberazione, i mutilati e gli invalidi civili per fatti di guerra o per i fatti di Mogadiscio dell'11 gennaio 1948, i mutilati od invalidi in occasione di azioni di terrorismo politico nei territori delle ex colonie italiane, relativamente al territorio della Somalia dalla data di occupazione militare fino e non oltre il 31 marzo 1950, e relativamente al territorio della Libia, dalla data di occupazione militare fino e non oltre il 31 dicembre 1951, i mutilati ed invalidi in occasione di azioni singole o collettive aventi fini politici nelle Provincie di confine con la Jugoslavia o nei territori soggetti a detto Stato, di cui alla legge 23 marzo 1952, n. 207, nonchè i mutilati e gli invalidi per i fatti di Trieste di cui alla legge 9 agosto 1954, n. 654, dovranno produrre un documento comprovante il godimento della pensione o il titolo a conseguirla indicato dalle lettere *a)*, *b)*, *c)*, *d)*, *e)* dell'art 4 del decreto del Presidente della Repubblica 18 giugno 1952, n. 1176, oppure una dichiarazione di invalidità, in carta libera, rilasciata dalla competente rappresentanza provinciale dell'Opera nazionale invalidi di guerra sulla base dei documenti di cui alle sopracitate lettere *a)*, *b)*, *c)*, *d)*, *e)*.

Sono esclusi dalla produzione di detti documenti gli invalidi iscritti alla nona e decima categoria delle pensioni di guerra, di cui al decreto luogotenenziale 20 maggio 1917, n. 876, ad eccezione di quelli contemplati dalle voci da 4 a 10 della categoria nona e da 3 a 6 della categoria decima della tabella allegato *A*, nonchè gli invalidi per lesioni di cui alla tabella *B* annessa al regio decreto 12 luglio 1923, n. 1491, ad eccezione di quelli contemplati dalle voci 4 e da 6 a 11 della tabella stessa:

I mutilati e gli invalidi per servizio dovranno produrre il decreto di concessione della relativa pensione o del certificato modello 69-*ter*, rilasciato dall'Amministrazione al servizio della quale l'interessato ha contratto l'invalidità,

g) gli orfani dei caduti nella guerra 1915-18, o per fatti d'arme verificatisi dal 16 gennaio 1935, in Africa orientale, o nella guerra 1940-43, o nella guerra di liberazione o nella lotta di liberazione, ovvero dei caduti civili per fatti di guerra e per i fatti di Mogadiscio dell'11 gennaio 1948, gli orfani dei caduti in occasione di azioni di terrorismo politico nei territori delle ex colonie italiane, relativamente al territorio della Somalia dalla data dell'occupazione militare fino e non oltre il 31 marzo 1950 e relativamente al territorio della Libia dalla data dell'occupazione militare fino e non oltre il 23 dicembre 1951, gli orfani dei caduti per azioni singole o collettive aventi fini politici nelle Provincie di confine con la Jugoslavia o nei territori soggetti a detto Stato, gli orfani dei cittadini dichiarati irreperibili in seguito ad eventi di guerra e gli orfani dei caduti in occasione dei fatti di Trieste di cui alla legge 9 agosto 1954, n 654, nonchè gli orfani dei deceduti per cause di servizio di guerra o attinenti alla guerra, prestato nelle Forze armate della sedicente repubblica sociale italiana, dovranno presentare un certificato su carta da bollo da L 100, rilasciato dal competente Comitato provinciale dell'Opera nazionale per la protezione ed assistenza degli orfani di guerra.

Gli orfani dei caduti per servizio dovranno presentare il mod 69-*ter*, su carta da bollo da L 100, rilasciato al nome del padre del candidato dall'Amministrazione alle dipendenze della quale l'impiegato è deceduto per causa di servizio,

h) i figli degli invalidi per la guerra 1915-18 o per i fatti d'arme verificatisi dal 16 gennaio 1935 in Africa orientale o per la guerra 1940-43 o per la guerra di liberazione, ovvero per la lotta di liberazione, i figli degli invalidi civili per i fatti di guerra o per i fatti di Mogadiscio dell'11 gennaio 1948, i figli degli invalidi per azioni di terrorismo politico nel territorio delle ex colonie italiane, relativamente al territorio della Somalia dalla data dell'occupazione militare fino e non oltre il 31 marzo 1950, e relativamente al territorio della Libia dalla data della occupazione militare fino e non oltre il 23 dicembre 1951, i figli dei mutilati e degli invalidi in occasione di azioni singole o collettive aventi fini politici nelle Provincie di confine con la Jugoslavia o nei territori soggetti a detto Stato, di cui alla legge 23 marzo 1952, n 207 nonchè i figli dei mutilati o degli invalidi in seguito ai fatti di Trieste di cui alla legge 9 agosto 1954, n 654, dovranno produrre un certificato mod 69 rilasciato, su carta da bollo da L 100, dalla Direzione generale delle pensioni di guerra al nome del padre del candidato oppure un certificato, su carta da bollo da L 100, del sindaco del Comune di residenza sulla conforme dichiarazione di tre testimoni ed in base alle risultanze anagrafiche e dello stato civile

I figli dei mutilati o degli invalidi per servizio dovranno produrre il mod 69 *ter* su carta da bollo da L 100, rilasciato al nome del padre del candidato dall'Amministrazione al servizio della quale l'impiegato ha contratto l'invalidità,

i) i profughi dalla Libia, dall'Eritrea, dall'Etiopia e dalla Somalia, che si trovino nelle condizioni previste dal l'art 2 della legge 4 marzo 1952, n 137, dovranno esibire la attestazione, su carta da bollo da L 100, prevista dall'art 5 del decreto del Ministro ad interim per l'Africa Italiana 10 giugno 1948, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n 141 del 19 giugno 1948;

l) i profughi dai territori ceduti allo Stato Jugoslavo con il trattato di pace e dalla zona *B* del territorio di Trieste di cui all'art. 1 della legge 27 febbraio 1958, n 130, dovranno presentare, ai fini dell'applicazione dei benefici previsti dalla legge stessa, un certificato su carta da bollo da L 100, rilasciato dall'Opera per l'assistenza ai profughi Giuliani o Dalmati, attestante il riconoscimento della qualifica di profugo,

m) i profughi dai territori di confine che si trovino nelle condizioni previste dall'art 1 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 5 settembre 1947, n 885, nonchè i profughi dai territori sui quali, in seguito al trattato di pace è cessata la sovranità dello Stato italiano, i profughi dai territori esteri ed i profughi da zone del territorio nazionale colpite dalla guerra che si trovino nelle condizioni previste dall'art 2 della legge 4 marzo 1952, n 137, dovranno esibire l'attestazione prevista dall'art 6 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 1° giugno 1948 (*Gazzetta Ufficiale* n 142 del 21 giugno 1948), su carta da bollo da L 100,

n) i decorati di medaglia al valor militare o di croce di guerra, i feriti di guerra ed i promossi per merito di guerra e gli insigniti di ogni altra attestazione speciale di merito di guerra, dovranno produrre l'originale o copia autentica notarile del relativo brevetto o dei documenti di concessione,

o) coloro che abbiano riportato sanzioni penali o di polizia per comportamento contrario al regime fascista, ovvero siano stati deportati od internati per motivi di persecuzione razziale, dovranno produrre copia della sentenza emessa a loro carico o attestazione del prefetto della Provincia in cui hanno la residenza, su carta da bollo da L 100,

p) certificato di stato di famiglia su carta da bollo da L. 100, rilasciato dal sindaco del Comune ove il candidato ha il proprio domicilio Tale documento deve essere prodotto soltanto dai candidati coniugati con o senza prole e dai vedovi con prole I capi di famiglia numerosa dovranno far risultare dal documento stesso, ai fini dell'applicazione dei benefici previsti a loro favore dalle vigenti disposizioni, che la famiglia è costituita da almeno sette figli viventi, computando tra essi anche i figli caduti in guerra,

q) i concorrenti che siano dipendenti di ruolo dell'Amministrazione statale dovranno produrre i documenti di cui all'art. 7 punto 8, del bando di concorso,

r) i concorrenti che siano dipendenti non di ruolo dell'Amministrazione statale dovranno produrre un certificato su carta da bollo da L 100, rilasciato dall'Amministrazione da cui dipendono, dal quale risultino gli estremi del provvedimento di assunzione in servizio non di ruolo, nonchè la data di inizio del servizio stesso e le qualifiche riportate,

s) i concorrenti già appartenenti agli Enti soppressi di cui alla legge 4 dicembre 1956, n 1404 dovranno produrre un certificato, su carta da bollo da L 100, rilasciato dall'Ufficio liquidazioni presso il Ministero del tesoro, da cui risulti la data della cessazione del rapporto d'impiego

Art 7

La graduatoria è approvata con decreto Ministeriale sotto condizione dell'accertamento dei requisiti per l'ammissione all'impiego A tale fine il concorrente dichiarato vincitore del concorso sarà invitato a far pervenire al Ministero dell'industria e del commercio - Direzione generale degli affari generali - Ispettorato generale del personale (via Molise n 2, Roma) entro e non oltre il termine perentorio di giorni trenta, a pena di decadenza, i seguenti documenti

Il termine di trenta giorni decorre dalla data dell'avvenuto ricevimento della comunicazione che sarà trasmessa in duplice esemplare, gli interessati dovranno restituire subito al Ministero una delle copie, dopo avervi apposto in calce la data di ricezione e la propria firma

1 Estratto dell'atto di nascita, su carta da bollo da L 100, rilasciato dall'ufficiale dello stato civile del Comune di origine da cui risulti che l'aspirante alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di ammissione al concorso, abbia compiuto l'età di anni 18 e non abbia superato il limite massimo di età consentito per il cumulo dei benefici spettanti

2 Certificato di cittadinanza italiana, su carta da bollo da L 100, rilasciato dal sindaco del Comune di residenza Sono equiparati ai cittadini dello Stato gli italiani nati in località non compresa nel territorio della Repubblica e coloro per i quali tale equiparazione sia riconosciuta con decreto del Capo dello Stato

3 Certificato su carta da bollo da L 100, rilasciato dal sindaco del Comune di residenza, dal quale risulti che il candidato gode dei diritti politici ovvero non sia incorso in alcuna delle cause che, ai termini delle disposizioni vigenti, ne impediscano il possesso

I minori di anni 21 dovranno presentare un certificato rilasciato dalla suddetta autorità, dal quale risulti che essi non sono incorsi in alcuna delle cause, che, ai termini delle vigenti disposizioni, impediscano il godimento dei diritti politici

4 Diploma originale, o copia notarile autentica del titolo di studio di cui al precedente art 2

Qualora l'Istituto, presso il quale è stato conseguito il titolo di studio, non avesse ancora rilasciato il relativo diploma, è consentita la presentazione del certificato provvisorio, su carta legale, dal quale risulti che esso sostituisce a tutti gli effetti il diploma originale

La copia notarile del diploma originale dovrà essere redatta su carta da bollo da L 200, con la firma del notaio

5 Certificato generale del casellario giudiziale, su carta da bollo da L 200, rilasciato dal segretario della Procura presso il Tribunale.

6. Certificato, su carta da bollo da L. 100, rilasciato da un medico militare o dal medico provinciale, ovvero dall'Ufficio sanitario del Comune di residenza, dal quale risulti che il candidato è di sana e robusta costituzione ed esente da difetti o imperfezioni che influiscano sul rendimento del servizio.

Qualora il candidato sia affetto da qualsiasi imperfezione fisica, il certificato ne deve fare menzione ed indicare se la imperfezione stessa menomi, o meno, l'attitudine al servizio.

Per i mutilati od invalidi di guerra, per i mutilati od invalidi civili di guerra, per i mutilati per i fatti di Mogadiscio dell'11 gennaio 1948, per i mutilati od invalidi per servizio, per i mutilati od invalidi in occasione di azioni di terrorismo politico nei territori delle ex colonie italiane, per i mutilati od invalidi in occasione di azioni singole o collettive aventi fini politici nelle Provincie di confine con la Jugoslavia, o nei territori soggetti a detto Stato, per i mutilati od invalidi in occasione dei fatti di Trieste di cui alla legge 9 agosto 1954, n. 654, il certificato deve essere rilasciato dall'autorità sanitaria di cui all'art. 4 del decreto del Presidente della Repubblica 18 giugno 1952, n. 1176, e contenere ai sensi rispettivamente dell'art. 3 della legge 3 giugno 1950, n. 375 e dell'art. 3 della legge 24 febbraio 1953, n. 142, oltre ad una esatta descrizione delle condizioni attuali dell'invalido risultanti dall'esame obiettivo, anche la dichiarazione che l'invalido non abbia perduto ogni capacità lavorativa e, per la natura ed il grado della sua invalidità, o mutilazione non riesca di pregiudizio alla salute ed alla incolumità dei compagni di lavoro e sia idoneo a proficuo lavoro nell'impiego al quale aspira.

L'Amministrazione ha facoltà di sottoporre a visita medica di controllo i vincitori del concorso, ai sensi dell'art. 2, secondo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.

7. Documento da cui risulti l'adempimento degli obblighi militari o l'esito di leva o l'iscrizione nelle liste di leva. In particolare si indicano per le diverse categorie di candidati la denominazione del documento e l'ente competente a rilasciarlo:

per gli ufficiali in congedo od in servizio: copia dello «stato di servizio» («estratto matricolare» per gli ufficiali della Marina militare);

per i sottufficiali e militari di truppa in congedo illimitato od in servizio: copia del «foglio matricolare» («estratto del foglio matricolare» per i sottufficiali ed il personale del Corpo equipaggi militari marittimi);

per i militari in congedo illimitato provvisorio, cioè arruolati dagli organi di leva e tuttora in attesa della chiamata alle armi della propria classe, oppure appartenenti a classi già chiamate alle armi ma non ancora incorporati perchè ammessi ai benefici del ritardo o del rinvio previsti dalle vigenti disposizioni: copia del «foglio matricolare» («estratto del foglio matricolare» per il personale della Marina militare);

per i riformati in rassegna (dopo l'arruolamento in sede di selezione attitudinale o durante la prestazione del servizio alle armi): copia del «foglio matricolare» («estratto del foglio matricolare» per il personale della Marina militare);

per i rivedibili o riformati dalla Commissione di leva: «certificato di esito di leva»;

per gli iscritti di leva (giovani cioè che appartengono a classe non ancora chiamata alla leva): «certificato di iscrizione nelle liste di leva».

I certificati di iscrizione nelle liste o di esito di leva debbono essere rilasciati dai sindaci, e vistati, per conferma, dai commissari di leva.

Per gli appartenenti alla leva di mare, i certificati di esito di leva debbono essere rilasciati dalle capitanerie di porto.

Il rilascio delle copie degli stati di servizio o dei fogli matricolari per il personale appartenente all'Esercito compete ai distretti militari.

Il rilascio dell'estratto matricolare per il personale appartenente alla Marina militare compete:

alla Direzione generale degli uffici e dei servizi medico sanitari del Ministero della difesa-Marina, se trattasi di ufficiali;

alla Direzione generale del Corpo degli equipaggi della Marina militare del Ministero difesa-Marina, se trattasi di sottufficiali e militari di leva aventi 39 o più anni di età;

alle capitanerie di porto di iscrizione, se trattasi di sottufficiali o militari di leva aventi meno di 39 anni.

Il rilascio delle copie dello stato di servizio e del foglio matricolare per il personale dell'Aeronautica militare compete:

alla Direzione generale personale militare, 5ª divisione del Ministero della difesa Aeronautica se trattasi di ufficiali e sottufficiali (richiesta da indirizzare per il tramite dei comandi di zona aerea territoriale o di aeronautica competenti per giurisdizione);

all'ufficio stralcio dell'Ispettorato leva e matricola del Ministero della difesa-Aeronautica, se trattasi di militari di truppa (richiesta da rivolgersi direttamente dagli interessati al predetto ufficio stralcio).

I documenti sopraindicati debbono essere in regola con le leggi sul bollo.

8. I concorrenti che siano dipendenti di ruolo dell'Amministrazione statale potranno produrre soltanto i documenti di cui ai numeri 4 e 6 del presente articolo, nonchè la copia dello stato di servizio civile, con l'indicazione delle qualifiche riportate, rilasciata dalla competente Amministrazione, il cui primo foglio dovrà essere munito di marche da bollo da L. 200, ed ogni foglio aggiunto di marche da bollo da L. 200. Le marche da bollo dovranno essere debitamente annullate.

A tale documento dovrà essere aggiunta una attestazione della Amministrazione da cui detti candidati dipendono, su carta da bollo da L. 100, dalla quale risulti se siano stati o meno sottoposti a procedimento penale o disciplinare.

I concorrenti che si trovino alle armi per obblighi di leva potranno esibire, in luogo dei documenti di cui ai numeri 2, 6 e 7 del presente articolo, un certificato rilasciato, su carta da bollo da L. 100, dal comandante del Corpo al quale appartengono, comprovante la loro buona condotta e la loro idoneità fisica a coprire il posto al quale aspirano.

I candidati dichiarati indigenti dalla competente autorità potranno produrre in carta libera, ai sensi del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 11 aprile 1947, n. 242, soltanto i documenti di cui ai numeri 1, 2, 5 e 6 del presente articolo, purchè dagli stessi risulti esplicitamente la condizione di povertà mediante citazione dell'attestato dell'autorità di pubblica sicurezza, che dovrà essere aggiunto agli altri documenti.

Non si ammettono riferimenti a documenti presentati per partecipare a concorsi indetti da altri Ministeri ad eccezione del titolo originale di studio. In tal caso i concorrenti dovranno indicare l'Amministrazione presso la quale trovasi detto titolo originale, tutti gli estremi del concorso per il quale è stato prodotto esibendo in luogo del titolo stesso, un certificato, su carta da bollo di L. 100, rilasciato dalla competente autorità scolastica e regolarizzato a norma di legge.

Tuttavia i candidati i quali abbiano presentato i documenti per partecipare ad altri concorsi indetti dal Ministero dell'industria e del commercio potranno fare riferimento a tali documenti purchè non siano scaduti di efficacia ai fini del presente concorso.

Art. 8.

I documenti presentati dovranno essere conformi alle prescrizioni della legge sul bollo.

L'Amministrazione potrà concedere un ulteriore brevissimo termine perentorio per la rettifica dei documenti non regolari ad eccezione della domanda di ammissione.

I documenti di cui ai numeri 2, 3, 5, 6 e 8 dell'articolo precedente ed alle lettere *p*) ed *r*) dell'art. 6 non saranno ritenuti validi se rilasciati prima di tre mesi dalla data di ricevimento della richiesta dei documenti stessi.

Art. 9.

Gli esami consisteranno in due prove scritte ed una prova orale nelle materie indicate secondo il seguente programma.

Prove scritte:

1) computisteria e ragioneria pubblica;

2) istituzioni di diritto costituzionale e amministrativo.

Prova orale.

La prova orale verterà sulle materie che formano oggetto delle prove scritte e sulle seguenti:

a) principi di economia politica e scienza delle finanze;

b) nozioni di diritto civile;

c) nozioni di statistica;

d) legislazione sulle Stazioni sperimentali per l'industria.

Per le prove scritte sono concesse 10 ore.

Art. 10.

Il concorso sarà giudicato da una Commissione composta:

da un presidente scelto tra gli impiegati dell'Amministrazione dell'industria e del commercio, con qualifica non inferiore a ispettore generale;

da due professori di Istituto d'istruzione secondaria di 2° grado, delle materie sulle quali vertono le prove d'esame;
da due funzionari della carriera direttiva dell'Amministrazione dell'industria e del commercio con qualifica non inferiore a direttore di sezione
Le funzioni di segretario saranno disimpegnate da un funzionario della carriera direttiva dell'Amministrazione centrale del Ministero, con qualifica non inferiore a consigliere di 2ª classe.

Art. 11.

Alla prova orale saranno ammessi i candidati che abbiano riportato la media di almeno sette decimi nelle prove scritte e non meno di sei decimi a ciascuna di esse.
Di tale ammissione verrà data comunicazione agli interessati con l'indicazione del voto riportato nelle prove. L'avviso per la presentazione alle prove orali verrà dato ai candidati ammessi almeno venti giorni prima di quello stabilito per l'inizio di esse Al termine di ogni seduta dedicata alle prove orali la Commissione giudicatrice forma l elenco dei candidati esaminati con l'indicazione dei voti da ciascuno riportati. L'elenco, sottoscritto dal presidente e dal segretario della Commissione, verrà affisso nel medesimo giorno nei locali dove si terranno gli esami.
La prova orale non si intende superata se il candidato non ottenga la votazione di almeno sei decimi.
La votazione complessiva sarà stabilita dalla somma della media dei punti riportati nelle prove scritte ed in quella orale.

Art 12.

Per lo svolgimento dell'esame si osserveranno le norme del decreto del Presidente della Repubblica 2 maggio 1957, numero 686
Le prove si svolgeranno in Roma, nell'epoca e nel luogo che verranno, a mezzo di lettera raccomandata, tempestivamente comunicati ai candidati e, comunque, non meno di quindici giorni prima dell'inizio di esse.
Del diario delle prove è dato avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.
I concorrenti dovranno presentarsi agli esami muniti di uno dei seguenti documenti di riconoscimento:
1) fotografia di data recente (applicata sul prescritto foglio di carta da bollo) firmata dall'aspirante. La firma dovrà essere autenticata da un notaio o dal sindaco del Comune di residenza;
2) libretto ferroviario personale, se il candidato è dipendente dello Stato,
3) tessera postale;
4) porto d armi,
5) patente automobilistica;
6) passaporto.

Art. 13.

La graduatoria del vincitore del concorso e quella dei dichiarati idonei, tenuto conto delle precedenze e dei benefici di carattere preferenziale previsti dalle vigenti disposizioni, a favore di determinate categorie, sarà formata secondo l'ordine dei punti riportati nella votazione complessiva e sarà approvata con decreto Ministeriale da pubblicarsi nel Bollettino ufficiale del Ministero dell industria e del commercio.
Di tale pubblicazione si darà notizia mediante avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.
A parità di merito saranno applicate le preferenze di cui all'art 5 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.

Art. 14.

Il vincitore del concorso sarà assunto con la qualifica di vice segretario in esperimento nella carriera di concetto del ruolo di segreteria delle Stazioni sperimentali per l'industria (Stazione sperimentale per i combustibili in Milano) coefficiente 202, con l assegno mensile che non può eccedere il dodicesimo dello stipendio iniziale relativo alla qualifica di vice segretario ai termini del decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 19
La nomina a stabile avrà luogo dopo compiuto un periodo di sei mesi di esperimento ed in seguito al giudizio favorevole del Consiglio di amministrazione.
Sono esonerati dal periodo di prova soltanto i vincitori del concorso che provengono da una carriera corrispondente, di questa o di altre Amministrazioni, presso la quale abbiano superato il periodo di prova e disimpegnato mansioni analoghe a quelle della qualifica per la quale hanno concorso, ai sensi dell'art. 10 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3
Nel caso di giudizio sfavorevole il periodo di prova è prorogato di sei mesi al termine dei quali, ove il giudizio sia ancora sfavorevole, il Ministro dichiara la risoluzione del rapporto d'impiego con decreto motivato. In tal caso spetta all'impiegato una indennità pari a due mensilità del trattamento relativo al periodo di prova
Sarà considerato decaduto dalla nomina il vincitore che, senza motivo ritenuto giustificato dall'Amministrazione, non assuma servizio, nel termine prefisso, presso l'ufficio assegnatogli.
Al vincitore del concorso non compete alcun rimborso oltre quello relativo alle spese di viaggio dalla sua residenza alla sede ove è destinato a norma delle vigenti disposizioni.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 30 aprile 1958

p. *Il Ministro*· MICHELI

Registrato alla Corte dei conti, addì 27 giugno 1958
Registro n. 3 *Industria e commercio, foglio n.* 86

(3605)

MINISTERO DEL TESORO

Sostituzione di due membri della Commissione giudicatrice del concorso, per titoli ed esperimento, per il conferimento del posto di direttore della Scuola dell'arte della medaglia, indetto con decreto Ministeriale 26 marzo 1958.

IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto il decreto Ministeriale 26 marzo 1958, registrato alla Corte dei conti il 29 marzo 1958, registro n. 8 Tesoro, foglio n. 376, e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana n. 79 il 1° aprile 1958, con il quale è stato indetto un concorso, per titoli ed esperimento, per il conferimento del posto di direttore della Scuola dell'arte della medaglia (carriera direttiva - coefficiente 500), alle dipendenze della Direzione generale del tesoro;
Visto il decreto Ministeriale 18 giugno 1958, registrato alla Corte dei conti il 26 giugno 1958, registro n 16 Tesoro, foglio n 199, con il quale viene costituita la Commissione giudicatrice del concorso predetto,
Visto il telegramma n. 7105 in data 2 luglio 1958, col quale il Ministero della pubblica istruzione, ha segnalato, in sostituzione dei membri professori Carli Enzo e Saetti Bruno, impossibilitati a prendere parte agli esami del concorso, i nominativi del professore Stefano Bottari, ordinario di storia dell'arte nell'Università di Bologna, e del professore Mino Maccari, titolare nelle Accademie di belle arti;
Visto l'art. 4 del decreto del Presidente della Repubblica 17 agosto 1955, n 840, nonchè l'art. 13 del citato decreto Ministeriale 26 marzo 1958,

Decreta:

Il prof. Stefano Bottari, ordinario di storia dell'arte nella Università di Bologna, ed il prof. Mino Maccari, titolare nelle Accademie di belle arti, sono nominati membri della Commissione giudicatrice del concorso al posto di direttore della Scuola dell'arte della medaglia, indetto con decreto Ministeriale 26 marzo 1958, in sostituzione dei professori Carli Enzo e Saetti Bruno, impossibilitati a prendere parte agli esami del concorso predetto
Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 5 luglio 1958

Il Ministro· ANDREOTTI

Registrato alla Corte dei conti, addì 8 *luglio* 1958
Registro n. 17 *Tesoro, foglio n.* 328. — FLAMMIA

(3805)

MINISTERO DELLE FINANZE

Avviso relativo alla pubblicazione della graduatoria generale di merito, dei vincitori e degli idonei del concorso per esami a centosessanta posti di consigliere di 3ª classe in prova nel ruolo della carriera direttiva delle Intendenze di finanza, indetto con decreto Ministeriale 16 maggio 1956, pubblicato nella « Gazzetta Ufficiale » n. 178 del 19 luglio 1956.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 7 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, si dà notizia che il supplemento straordinario n 7 al Bollettino ufficiale del mese di giugno 1958 del Ministero delle finanze, ha pubblicato in data 12 luglio 1958, il decreto Ministeriale 6 maggio 1958, registrato alla Corte dei conti il 12 giugno 1958, registro n. 16 Finanze, foglio n 110, che approva la graduatoria generale di merito, dei vincitori e degli idonei del concorso per esami a centosessanta posti di consigliere di 3ª classe in prova nel ruolo della carriera direttiva delle Intendenze di finanza, indetto con decreto Ministeriale 16 maggio 1956.

(3804)

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Avviso

Ai sensi dell'art 7 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n 3, si rende noto:

1) con Bollettino ufficiale, parte 2ª, del Ministero della pubblica istruzione n 17 in data 24 aprile 1958 sono stati pubblicati i risultati dei seguenti concorsi, indetti con decreto Ministeriale 7 maggio 1955

concorso a ottanta posti di vice segretario negli istituti medi di istruzione;

concorso a centocinquanta posti di vice segretario negli istituti medi di istruzione, riservato agli idonei del concorso per titoli a duecentotrenta posti di segretario di seconda classe, indetto con decreto Ministeriale 4 luglio 1947.

2) con Bollettino ufficiale, parte 2ª, del Ministero della pubblica istruzione, n 19, in data 8 maggio 1958 sono stati pubblicati i risultati del concorso a quattrocentocinquanta posti di applicato di segreteria negli istituti medi di istruzione, indetto con decreto Ministeriale 7 maggio 1955.

(3734)

Esito di ricorsi

Con decreto del Presidente della Repubblica in data 11 marzo 1958, registrato alla Corte dei conti il 9 maggio 1958, e stato respinto il ricorso straordinario proposto dalla professoressa Velia Pandolfi avverso il punteggio attribuitole nell'esame concorso di lettere italiane e storia, indetto con decreto Ministeriale 27 aprile 1951.

(3760)

Con decreto del Presidente della Repubblica in data 11 marzo 1958, registrato alla Corte dei conti il 9 maggio 1958, è stato respinto il ricorso straordinario proposto dal professore Mario Cecchini avverso i risultati del concorso a cattedre di lingua e letteratura spagnola nei licei scientifici, indetto con decreto Ministeriale 27 aprile 1951.

(3761)

Avviso di retifica

A pag. 2794 della *Gazzetta Ufficiale* n. 159 in data 4 luglio 1958 è stato pubblicato il diario delle prove scritte e grafiche dei concorsi a posti di insegnante tecnico-pratico e di vice segretario economo negli istituti di istruzione tecnica, indetti con decreto Ministeriale 10 settembre 1957.

Per quanto si riferisce ai posti del concorso di insegnante tecnico-pratico negli istituti tecnici industriali, specializzazione fonditori (riga 50ª, 3ª parola) leggasi *dieci* in luogo di *tre*

(3726)

PREFETTURA DI CATANIA

Graduatoria generale del concorso a posti di medico condotto vacanti nella provincia di Catania

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI CATANIA

Visto il decreto prefettizio n. 9214, in data 16 aprile 1957, con il quale è stato indetto un pubblico concorso, per titoli ed esami, a posti di medico condotto vacanti nella provincia di Catania al 30 novembre 1956,

Visti e riconosciuti regolari gli atti della Commissione giudicatrice del predetto concorso,

Visti gli articoli 36 e 69 del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n 1265;

Visti gli articoli 23 e 55 del regio decreto 11 marzo 1935, n. 281;

Decreta:

E' approvata la seguente graduatoria di merito dei candidati che hanno raggiunto il voto minimo per il conseguimento dell'idoneità nel concorso di cui alle premesse:

1. Castelli dott. Emanuele . . . . . punti 57,606
2. Verga dott. Gaetano . . . . . » 56,359
3. Atanasio dott Carmelo . . . . . » 56,250
4. Gulinello dott. Nicolò, invalido di guerra » 55,340
5. Basso dott. Mario, invalido di guerra . » 54,229
6. Traversa dott Calogero . . . . . » 50,772
7. Puglisi dott Antonino . . . . . » 50,647
8. Pulvirenti dott. Salvatore . . . . » 50,606
9. Russo dott Salvatore . . . . . » 50,177
10. Squatrito dott. Rosario . . . . . » 50,045
11. Lanzafame dott. Angelo . . . . . » 49,925
12. Finocchiaro dott. Benedetto . . . . » 49,813
13. Bonaccorsi dott. Salvatore . . . . » 49,772
14. Mandolfo dott. Francesco . . . . . » 49,681
15. Scavone dott Nicolò . . . . . » 49,467
16. Musumarra dott. Giovanni . . . . . » 49,300
17. Buonanno dott. Giuseppe . . . . . » 49,240
18. Pitrolo dott Guglielmo . . . . . » 49,000
19. Anile dott. Michelangelo . . . . . » 48,715
20. Leonardi dott. Leonardo . . . . . » 48,618
21. Azzarello dott. Maria . . . . . » 48,616
22. Bonarrigo dott Giovanni . . . . . » 48,568
23. Montalbano dott. Salvatore, invalido di guerra . . . . » 48,454
24. Finocchiaro dott. Vincenzo, invalido per servizio . . . . » 48,363
25. Malgeri dott. Carmelo . . . . . . » 48,306
26. Bonfante dott. Giuseppe . . . . . » 48,272
27. Profeta dott Natale . . . . . . » 48,081
28. Mazzarino dott Vincenzo . . . . . » 48,045
29. Spampinato dott Giovanni . . . . . » 47,884
30. Branca dott Salvatore . . . . . » 47,863
31. Scaringi dott Carmelo . . . . . » 47,840
32. Mangano dott. Alfio . . . . . . » 47,693
33. Petrina dott. Giuseppe . . . . . » 47,625
34. Rossitto dott Salvatore, invalido di guerra » 47,613
35. Damiano dott. Cono . . . . . . » 47,500
36. Fichera dott Cirino . . . . . . » 47,454
37. Monaco dott. Andrea . . . . . . » 47,431
38. Condorelli dott. Vincenzo . . . . . » 47,336
39. Sciondi dott. Rosario . . . . . . » 47,090
40. Lentini dott. Sebastiano . . . . . » 47,077
41. Reitano dott. Salvatore . . . . . » 47,000
42. Montes dott. Raffaele . . . . . . » 46,750
43. Grasso dott. Carmelo . . . . . . » 46,695
44. Mustile dott. Bartolomeo . . . . . » 46,500
45. Distefano dott. Francesco . . . . . » 46,409
46. Schillaci dott. Carmine . . . . . » 46,250
47. Gulisano dott. Giovanni . . . . . » 46,000
48. Zappalà dott. Vincenzo . . . . . » 45,990
49. Castellana dott. Salvatore . . . . . » 45,925
50. Sardo dott. Gabriello . . . . . . » 45,625
51. Greco dott Salvatore . . . . . . » 45,590
52. D'Immé dott. Giuseppe . . . . . » 45,200
53. Di Pasquale dott. Michele . . . . . » 45,181
54. Crispi dott. Antonio . . . . . . » 45,136
55. Scigliano dott. Antonino . . . . . » 44,931
56. Ciccarello dott. Michele . . . . . » 44,818
57. Badalà dott. Sebastiano . . . . . » 44,613
58. Ragusa dott Giuseppe . . . . . . » 44,045
59. Pappalardo dott Gaetano . . . . . » 43,500

60 Condorelli dott Giuseppe, invalido di guerra punti 43,454
61 Costa dott Pier G Battista » 43,372
62 Cilibrasi dott Gaetano » 42,795
63 Cavalli dott Giovanni » 41,909
64 Coco dott Francesco » 41,734
65 Morabito dott Rocco » 41 606
66 Ciancio dott Giuseppe » 40,859
67 Matalone dott Vittorio » 40,772
68 Marra dott Rosario » 40,472
69 Vecchio dott Egidio » 40,409
70 Bongiorno dott Giovanni » 40,000
71 Di Lauro dott Guido » 38,475
72 Longo dott Francesco, invalido per servizio » 37,654
73 Lo Presti dott Salvatore » 35,854
74 Brazzaventre dott Silvestro, invalido per servizio » 35,850
75 Di Lauro dott Lidia » 35,845
76 Bonanno dott Alfio » 35,272
77 Lo Presti dott Giovanni » 35,038

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana, in quella della Regione siciliana nonchè, per otto giorni consecutivi, all'albo della Prefettura e dei Comuni interessati

Catania, addì 25 giugno 1958

Il prefetto RIZZO

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI CATANIA

Visto il decreto prefettizio n. 9214, in data 16 aprile 1957, con il quale è stato indetto un pubblico concorso, per titoli ed esami, per i seguenti posti di medico condotto vacanti nella provincia di Catania alla data del 30 novembre 1956

1) Aci Sant'Antonio, 2) Bronte, 2ª condotta, 3) Catania, 4ª, 10ª, 11ª, 12ª, 13ª e 17ª condotta, 4) Licodia Eubea, 5) Mineo, 6) Piedimonte Etneo, 7) San Cono, 8) San Gregorio, 9) Zafferana Etnea,

Visto il decreto prefettizio di pari numero e data con il quale è stata approvata la graduatoria dei candidati risultati idonei nel concorso predetto,

Viste le domande presentate dei candidati, con l'indicazione delle sedi in ordine di preferenza,

Considerato, agli effetti dell'applicazione delle leggi che stabiliscono le precedenze a favore degli invalidi militari e civili di guerra e degli invalidi per servizio che

A) il comune di Catania ha in organico n 17 condotte mediche, delle quali due sono, in atto, coperte da due invalidi militari di guerra ed una da un invalido civile di guerra e che, pertanto, il Comune stesso ha soddisfatto gli obblighi di legge di cui sopra,

B) che il comune di Bronte ha in organico due condotte mediche delle quali una non è coperta da invalidi, per cui sussiste l'obbligo di destinare all'altra condotta messa a concorso un invalido militare di guerra, ai sensi di legge,

Ritenuto, altresì, che per gli altri Comuni tale obbligo non sussiste trattandosi di unica condotta per ognuno di essi,

Visti gli articoli 36 e 69 del testo unico delle leggi sanitarie approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n 1265,

Visti gli articoli 23 e 55 del regio decreto 11 marzo 1935, n. 281,

Vista la legge 3 giugno 1950, n 375;

Vista la legge 24 febbraio 1953, n. 142;

Decreta:

I seguenti candidati sono dichiarati vincitori della condotta medica a fianco di ciascuno indicata:

1) Castelli dott Emanuele Catania, 4ª condotta;
2) Verga dott Gaetano: Catania, 11ª condotta,
3) Attanasio dott Carmelo Catania, 10ª condotta;
4) Gulinello dott Nicolò Catania, 12ª condotta,
5) Basso dott Mario Catania, 13ª condotta,
6) Traversa dott Calogero Catania, 17ª condotta,
7) Puglisi dott Antonino S Gregorio,
8) Pulvirenti dott Salvatore Aci Sant'Antonio,
9) Russo dott Salvatore Zafferana Etnea,
10) Lanzafame dott Angelo Piedimonte Etneo,
11) Bonaccorsi dott Salvatore Mineo,
12) Mondolfo dott Francesco Licodia Eubea,
13) Scavone dott Nicolo San Cono,
14) Condorelli dott Giuseppe invalido di guerra, Bronte, 2ª condotta

I candidati Squatrito Rosario e Finocchiaro Benedetto, classificatisi, rispettivamente al 10° e al 12° posto in graduatoria e i candidati Montalbano Salvatore e Rossitto Salvatore, invalidi di guerra, non hanno diritto alla dichiarazione di vincitore avendo concorso i primi per un numero limitato di sedi già assegnati ai concorrenti che li precedono in graduatoria, e gli ultimi solo per alcune sedi, escludendo quella di Bronte.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana, in quella della Regione siciliana e, per otto giorni consecutivi, all albo della Prefettura e dei Comuni interessati

Catania, addì 25 giugno 1958

Il prefetto RIZZO

(3570)

PREFETTURA DI CATANZARO

Variante alla graduatoria dei vincitori del concorso a posti di medico condotto vacanti nella provincia di Catanzaro

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI CATANZARO

Visto il proprio decreto n 5892/3ª San, in data 28 gennaio 1958, con il quale sono state assegnate le sedi ai candidati dichiarati vincitori del concorso a posti di medico condotto vacanti al 30 novembre 1954,

Visti i successivi decreti del 2 aprile 1958 e n 30158 del 19 maggio 1958, recanti variazioni al decreto predetto in ordine alla condotta di Cicala,

Considerato che il dott Spitaleri Antonino, dichiarato vincitore per la condotta *anzidetta, non ha assunto servizio entro* il termine fissato dall'Amministrazione comunale e che, in conseguenza è stato dichiarato dimissionario d'ufficio,

Vista la graduatoria di merito dei candidati dichiarati idonei al concorso predetto, approvato con decreto prefettizio n 5891 del 28 gennaio 1958,

Considerato che tra i candidati interpellati, in ordine di graduatoria per la condotta di Cicala, il dott Rotella Elio ha dichiarato di accettare;

Visti gli articoli 26 e 55 del regolamento 11 marzo 1935, n 281;

Decreta:

A modifica del proprio decreto n 30158 del 19 maggio 1958, il dott. Rotella Elio è dichiarato vincitore della condotta medica di Cicala in sostituzione del dott Spitalieri Antonino

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, *nel Foglio annunzi legali della Provincia* e sarà affisso, per otto giorni consecutivi, all'albo pretorio di questa Prefettura e del comune di Cicala.

Catanzaro, addì 26 giugno 1958

Il prefetto. NICOSIA

(3577)

MOLA FELICE, *direttore* SANTI RAFFAELE, *gerente*

Roma - Istituto Poligrafico dello Stato - G C.